



Associazione di Promozione Sociale

CoAbitare

www.coabitare.org

STATUTO

articolo 1 **Denominazione e Sede**

A norma dell'articolo 18 della Costituzione italiana e gli articoli 36,37,38 del c.c., del Dlgs. 460/1997 e della legge 383 /2000 è costituita l'Associazione di Promozione Sociale che prende il nome di "CoAbitare" con sede legale in Torino (TO), via Biella, 41. L'Associazione è democratica, indipendente, apartitica, aconfessionale ed opera senza limitazioni di durata.

articolo 2 **Finalità**

L'Associazione non ha fini di lucro persegue e promuove esclusivamente attività di promozione sociale a favore di associati o di terzi finalizzate a:

- a) favorire comunità intergenerazionali di coabitazione sostenibile, basate su un modello di convivenza attiva, sull'aiuto reciproco e sulla volontà di mettere in compartecipazione conoscenze e capacità, nel rispetto dell'ambiente e di uno stile di vita pratico e spontaneo;
- b) promuovere abitazioni in cui coesistano spazi privati e spazi comuni dove:
 - vivere momenti di convivialità e cultura (cene, feste, gare, dibattiti, proiezioni cinematografiche, corsi vari, ecc.),
 - fruire di servizi comuni, quali la cucina e la sala per le feste, il micronido, il doposcuola, la palestra, l'officina fai-da-te, la biblioteca, la foresteria, la dispensa, ecc.,
 - conseguire risparmi economici e vantaggi ambientali attraverso, ad esempio, un gruppo di acquisto solidale, il car sharing, l'assistenza a bambini ed anziani, promuovendo e sostenendo i principi del "co-housing" o "coabitazione" sul territorio,
 - costituire un riferimento ripetibile sul territorio per ulteriori esperienze di co-residenza sostenibile,
 - promuovere, coordinare società cooperative improntate allo spirito di coAbitare,
 - favorire l'ideazione e la costruzione partecipata di architetture che sostengono il risparmio energetico e l'uso di fonti rinnovabili di energia,
 - perseguire la salute psico-fisica delle persone attraverso la valorizzazione di ogni fase della vita dell'uomo ed il soddisfacimento delle esigenze peculiari di ciascuna età. Il sostegno reciproco morale e materiale infatti, permetterebbe di garantire:
 - ai bambini la libertà di movimento e di espressione sotto opportuna vigilanza anche quando i genitori non sono presenti a causa del lavoro,
 - alle giovani coppie di lavoratori una maggiore serenità nel maturare la responsabilità di procreazione, in opposizione al fenomeno imperante di riduzione delle nascite,

– agli anziani l'interesse verso le loro capacità di aiuto e di conseguenza il benefico allungamento dei tempi di autonomia e l'alleviamento della sofferenza arrecata dalla solitudine e dall'isolamento, la diminuzione e la contribuzione alla gestione delle patologie senili.

L'Associazione si propone di raggiungere i suoi fini attraverso le seguenti principali attività:

- a) aggregazione di cittadini attorno all'idea della coabitazione;
- b) formulazione di soluzioni abitative coerenti con gli obiettivi indicati all'art. 2,
- c) pubblicizzazione dell'iniziativa con convegni, riunioni, dibattiti ed attività di formazione, allo scopo di suscitare interesse intorno al progetto ed eventualmente coinvolgere altre persone, enti ed istituzioni,
- d) elaborazione di un sistema di criteri di sostenibilità con il quale fornire un preciso indirizzo ai progetti.

L'Associazione potrà svolgere, oltre alle attività connesse alle finalità dell'Associazione stessa, anche altre attività diverse da quelle sopra indicate, anche se di natura commerciale, pur sempre nel rispetto delle previsioni di cui all'art.6 del D.Lgs. 460/97.

Il patrimonio dell'Associazione "CoAbitare" è costituito:

- a) dalle quote annuali associative,
- b) dalle contribuzioni dei soci,
- c) da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali,
- d) da entrate derivanti da convenzioni, contratti, accordi stipulati con enti pubblici o privati per la gestione di iniziative previste dall'art. 2 del presente statuto,
- e) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione,
- f) da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio,
- g) da ogni altro tipo di entrate.

Le quote associative sono versate al momento dell'ammissione all'associazione dagli associati ordinari, secondo l'importo determinato dal Consiglio Direttivo, anche in misura differenziata.

articolo 3 **Patrimonio**

Sono contribuzioni volontarie le erogazioni da chiunque corrisposte all'Associazione a titolo di liberalità.

Sia le quote associative che le contribuzioni sono acquisite a titolo definitivo dall'associazione e come tali non sono rimborsabili, sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

I soci che, per qualsiasi causa, cessano di far parte dell'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

E' fatto divieto all'Ente di distribuire, anche in modo indiretto agli associati, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell'assemblea, ad altra associazione con analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità sentita

comunque la “agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale” di cui al D.P.C.M. del 26/09/2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

articolo 4 Gli associati sono divisi in tre categorie: soci fondatori, soci
Soci ordinari e soci sostenitori.

articolo 5 Sono soci fondatori quelli che partecipano direttamente alla
Soci fondatori costituzione dell’associazione, dando vita alla creazione del fondo comune iniziale che sono indicati nell’atto costitutivo

Tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell’Associazione acquistano la qualità di Associato, con l’accoglimento da parte del Consiglio Direttivo della domanda presentata allo stesso Consiglio Direttivo.

articolo 6 I soci ordinari versano all’associazione dal momento in cui
Soci ordinari entrano a farne parte, un contributo nella misura e con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, dando comunque ad essi la possibilità di recesso dalla stessa in qualunque momento.

articolo 7 Sono soci sostenitori le persone, gli Enti, le Istituzioni, le società,
Soci sostenitori le Associazioni che, in sintonia con le finalità dell’articolo 2, abbiano giovato all’Associazione con la propria esperienza e/o attività o con donazioni e contributi.

I soci hanno tutti uguali diritti. La qualità di socio dà inoltre diritto ad essere informati sull’attività dell’Associazione “CoAbitare” ed ad usufruire dei servizi culturali e documenti predisposti.

articolo 8 Tutti i soci fondatori e ordinari maggiori d’età iscritti
Diritti dei soci all’Associazione, hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, oltre che per ogni altra previsione di cui al presente statuto.

Perde la qualifica di associato il soggetto che recede o viene escluso.

Chiunque aderisce, può in qualunque momento recedere dal rapporto associativo la cui efficacia si realizza a partire dall’inizio del mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica di volontà di recesso, in cui sono motivate le ragioni della richiesta.

articolo 9 L’associato può essere escluso, con delibera assunta
Perdita della qualifica di socio all’unanimità del Consiglio Direttivo, nel caso di compimento di atti che possano gravemente compromettere l’immagine e il funzionamento dell’Associazione e per ritardato pagamento dei contributi per un periodo di 6 mesi.

L’esclusione ha decorrenza immediata ed è comunicata con lettera raccomandata.

A seguito dell’eventualità di cui ai punti precedenti, il Consiglio Direttivo procederà entro ogni anno alla revisione della lista dei soci.

articolo 10
Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- Il Presidente,
- Il Direttore
- Il Consiglio Direttivo,
- L' Assemblée degli associati
- Il Collegio dei Probiviri (nell'evenienza).

Al fine di assicurare la continuità dell'associazione gli organi suindicati continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

articolo 11
Il Presidente

L'assemblea degli associati fondatori ed ordinari elegge il Presidente, che dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Il Presidente:

- rappresenta l'Associazione in tutte le funzioni istituzionali e nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati,
- convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'assemblea degli associati, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni,
- in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo la ratifica da parte di questo nella prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro quindici giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Viene sostituito, in caso di impedimento o di prolungata assenza, dal Segretario in qualità di vice presidente.

E' tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dalla data delle elezioni. Le consegne devono risultare da apposito processo verbale (verbale di consegna) che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione dove sarà discusso.

articolo 12
Il Direttore

Il Direttore è eletto e revocato dall'Assemblée dei soci ordinari e fondatori a maggioranza dei due terzi dei presenti, dura in carica per due anni e può essere rieletto.

Il Direttore :

- affianca il Presidente negli adempimenti istituzionali dell'associazione,
- pianifica e coordina le attività svolte dal Consiglio Direttivo,
- garantisce l'avanzamento dei lavori e l'integrazione fra le varie attività tematiche, assicura l'attuazione dei programmi approvati,
- assume le iniziative necessarie per la continuità dell'attività dell'Associazione e per lo svolgimento dei compiti statutari,
- segnala eventuali criticità e se del caso richiede al Presidente la convocazione straordinaria del Consiglio Direttivo.

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone da cinque a nove membri eletti, fra gli associati, dall'Assemblée.

I membri del Consiglio Direttivo dovranno rappresentare, in virtù

delle finalità di cui all'art. 2 del presente statuto, le seguenti aree tematiche: Area Socio-Sanitaria, Area di Comunicazione e Promozione, Area di Architettura Sostenibile ed Area di Risparmio Energetico/Fonti Rinnovabili. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, potrà integrare eventuali altre deleghe che si ritenessero utili a fronte di nuove situazioni.

I consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Presidente dell'Associazione eletto dall'assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere, l'assemblea provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro associato, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e che potrà essere riconfermato.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto. La funzione di Consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che lo convochi il Presidente, nonché qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi membri.

La convocazione viene effettuata mediante lettera o posta elettronica, contenente tutti i dati relativi al giorno, all'ora e all'indicazione del luogo ed agli argomenti posti all'ordine del giorno, non meno di otto giorni prima del termine fissato per l'adunanza oppure che pervenga agli indirizzi degli interessati almeno tre giorni prima, anche se in assenza di tali formalità il Consiglio risulta validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente quando è presente la maggioranza dei componenti in prima convocazione e un terzo dei componenti in seconda convocazione, oltre il Presidente ed il Direttore.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Segretario che assume le vesti del Vice Presidente, ovvero in assenza di entrambi dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.

Le deliberazioni vengono assunte:

- a) con il voto favorevole dei Consiglieri presenti, in caso di parità è il voto del Presidente che prevale,
- b) con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, in presenza di atti di straordinaria amministrazione.

Le principali competenze del Consiglio Direttivo concernono:

- la gestione delle attività e assolvimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
 - la convocazione dell'assemblea degli associati fondatori ed ordinari,
 - elezione fra i suoi membri del Segretario e del Tesoriere,
 - emanazione di provvedimenti di ammissione di nuovi soci ordinari e sostenitori e la determinazione delle relative quote associative,
 - l'aggiornamento periodico degli elenchi degli associati,
 - la predisposizione del rendiconto annuale e finanziario,
-

-
- la programmazione delle iniziative da attuare,
 - la gestione del patrimonio dell'Associazione e l'autorizzazione delle spese di gestione,
 - deliberazioni su ogni altra questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie,
 - delegare al Presidente alcune sue funzioni.
-

I compiti del Segretario sono:

- redigere ed aggiornare il piano delle attività definite dal comitato direttivo,
- predisporre i documenti relativi all'attività della associazione,
- redigere i verbali delle assemblee e relative delibere,
- provvedere all'archivio di tutta la documentazione di competenza,
- tenere lo scadenziario degli adempimenti burocratico-legislativi in collaborazione con il Tesoriere,
- provvedere alla convocazione delle riunioni dell'assemblea dei soci,
- assumere in quanto vice presidente tutte le funzioni del Presidente in caso di impedimento o di assenza di questo.

articolo 13
Compiti del Segretario
e del Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della struttura tecnica amministrativa e dei beni patrimoniali dell'associazione, si occupa della contabilità dell'Associazione effettuando verifiche e controlli dei libri contabili, predisponendo la successiva redazione del bilancio consuntivo. Il tesoriere è altresì responsabile:

- dell'esecuzione delle operazioni relative alla gestione finanziaria ed inventariale dell'Associazione, su indicazione del Presidente o di chi ne fa le veci e sulla base delle direttive del Consiglio. I documenti contabili sono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci, e dal tesoriere,
- della tenuta e conservazione delle scritture contabili e fiscali secondo gli articoli 2219 e 2220 c.c. di quanto stabilito dalla normativa vigente,
- di presentare al termine di ogni semestre al Presidente e al Consiglio Direttivo la situazione finanziaria dell'Associazione,
- di predisporre tutti gli elementi al consiglio per la compilazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre a cinque membri eletti fra i soci dell'Assemblea degli Associati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei soci fondatori a votazione segreta.

articolo 14
Collegio dei Probiviri

I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie, emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti e di giudicare nel caso di controversia fra i soci e gli organismi dirigenti e fra gli organismi dirigenti.

I Probiviri durano in carica tre anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

L'incarico del Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta esclusivamente da tutti i soci fondatori ed ordinari maggiori di età.

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci fondatori e ordinari in regola con i pagamenti delle quote associative.

Ogni socio fondatore o ordinario maggiore d'età ha diritto ad un voto in Assemblea, secondo il disposto di cui all'art. 2538, secondo comma, c.c.. I suddetti soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio fondatore ovvero ordinario con diritto di voto. Ogni socio può ricevere e presentare al massimo una sola delega.

L'Assemblea viene convocata nei casi previsti, ovvero qualora il Presidente lo ritenga opportuno e comunque in presenza della richiesta di un terzo dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea si riunisce nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

articolo 15
Assemblea degli
Associati

La convocazione viene effettuata dal Consiglio Direttivo non meno di 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante e-mail e/o lettera contenente tutti i dati relativi al giorno, all'ora e all'indicazione del luogo (sia in prima che in seconda convocazione).

La convocazione dell'Assemblea potrà essere effettuata secondo ulteriori modalità in aggiunta a quella anzidetta, che il Consiglio Direttivo riterrà adeguate.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in caso di impossibilità dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere più anziano.

Delle riunioni di Assemblea si redige il verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati, con particolare riguardo a quelli non intervenuti, con le stesse modalità.

I soci ordinari e fondatori maggiori d'età sono convocati in assemblea almeno una volta all'anno per approvare il bilancio consuntivo e preventivo.

Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno due volte all'anno per approvare entro il mese di ottobre di ciascun anno il bilancio preventivo e per approvare, entro il mese di marzo di ciascun anno il bilancio consuntivo.

articolo 16
Compiti dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria si costituisce validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei soci presenti.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio preventivo
 - b) approva il bilancio ed il rendiconto consuntivo
 - c) provvede all'elezione del Presidente e dei membri del
-

Consiglio Direttivo,

- d) approva e modifica i regolamenti interni dell'Associazione,
- e) discute gli indirizzi e i programmi generali delle attività svolte dall'Associazione,
- f) delibera sulle iniziative che le vengono sottoposte dal Direttore e dal Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

L'assemblea si riunisce in sede straordinaria:

- a) per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio,
- b) per modificare l'atto costitutivo e lo statuto
- c) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea in sede straordinaria si costituisce validamente quando intervengono in prima convocazione la totalità dei soci e, in seconda convocazione i due terzi dei soci; essa delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

articolo 17
Rappresentanza

Il Presidente ed il Vice Presidente hanno la firma libera e disgiunta e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ai quali spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

articolo 18
Esercizi associativi e Rendiconti annuali

Gli esercizi associativi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo predispone il relativo rendiconto finanziario ed economico e lo sottopone prima all'esame e all'approvazione dell'assemblea degli associati fondatori e poi all'esame e all'approvazione dell'assemblea degli associati ordinari. Copia del rendiconto deve essere disponibile presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono le assemblee di cui sopra.

Inoltre, il rendiconto medesimo, una volta approvato deve essere reso disponibile nei venti giorni successivi all'ultima approvazione.

Il rendiconto deve riportare separata indicazione delle risultanze dell'attività istituzionale rispetto a quelle derivanti dell'eventuale attività commerciale esercitata.

Gli utili netti derivanti dal rendiconto approvato sono interamente accantonati al patrimonio associativo. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché riserve o fondi precedentemente accantonati al patrimonio associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione degli stessi non sia imposta dalla legge.

articolo 19
Libri sociali e Registri contabili

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono:

- a) Il libro dei soci,
- b) Il libro dei verbali delle deliberazioni assembleari,
- c) Il libro dei verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,
- d) Il libro giornale della contabilità sociale,
- e) Il libro degli inventari.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni fiscali.

articolo 20
**Modifiche statutarie e
Scioglimento**

Per la modifica o la revisione del presente statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria.

L'assemblea straordinaria secondo quanto stabilito dall'art. 15 può modificare il presente statuto a condizione che la delibera di modificazione sia assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti e venga redatta nella forma di scrittura privata registrata.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche fra non soci.

articolo 21
Disposizioni varie

Per i soci nessuna forma di retribuzione è dovuta per l'attività svolta all'interno dell'Associazione e/o all'esterno di essa, salvo il riconoscimento di eventuali somme a titolo di rimborso spese sostenute dai membri dell'associazione, previa autorizzazione del consiglio direttivo, per l'espletamento di attività specifiche per conto dell'Associazione.

articolo 22
Rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.
